

337 della legge del 1859, il comune può licenziare il maestro in qualunque tempo :

1° Per inettitudine didattica;

2° Per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo;

3° Per essere incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura o due volte in quella della sospensione. »

Rimarrebbero soppressi i comma 4° e 5° come conseguenza dell'emendamento dell'onorevole Peuserini e della proposta dell'onorevole Borgnini.

Chiedo all'onorevole Diligenti se insista nella sua proposta.

**Diligenti.** Non insisto, perchè non ha più ragione di essere, avendo il ministro accolto le nostre idee.

**Presidente.** Onorevole Zucconi, mantiene o ritira la sua proposta ?

**Zucconi.** Io aveva proposto non solamente di sopprimere le parole " per violazione di legge ", ma anche di aggiungere " entro il termine di un mese dal licenziamento. »

**Presidente.** Ma, mantiene o ritira la sua proposta ?

**Zucconi.** Se il ministro l'accetta, la mantengo; se no, la ritiro.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Io ho dimenticata la seconda parte della proposta dell'onorevole Zucconi, che in massima accetto. Ma questa designazione di termine io credo che sia meglio lasciarla al regolamento, che dovrà stabilire anche parecchi altri termini. Ad ogni modo io trovo ragionevole la proposta dell'onorevole Zucconi, ma la riserberei al regolamento; lascio di questo giudice la Camera e l'onorevole Zucconi medesimo.

**Presidente.** L'onorevole Zucconi ha facoltà di parlare.

**Zucconi.** Io trovo ragionevoli le osservazioni dell'onorevole ministro; ma non comprendo allora come nell'articolo 4 siasi mantenuta la dizione " entro un mese. »

*Voci.* È tolta!

**Zucconi.** Se quella dizione è tolta, allora io non ho altro a dire, e ritiro la mia proposta.

**Presidente.** Onorevole Panattoni, mantiene o ritira la sua proposta ?

**Panattoni.** Mi si permettano ancora poche dichiarazioni. Io non sarei alieno dal ritirare la mia proposta. Essa altronde collima con le convinzioni che tutti abbiamo qui espresse, cioè, che leggi speciali non derogano a leggi organiche generali. Ma

conviene non dissimulare la condizione a noi creata dalla divergenza di massime tra due Corti di cassazione. La Corte di cassazione di Torino consente la facoltà ai maestri di ricorrere ai tribunali ordinari contro le deliberazioni dell'autorità amministrativa da cui dipendono.

La Corte di cassazione di Roma che avea seguito per qualche tempo cotesta giurisprudenza, comune alle altre Corti, d'un tratto, in questi ultimi tempi, ha dichiarata la incompetenza dei tribunali ordinari in codeste controversie d'indole amministrativa.

Ebbene, se vero è che la Commissione e il ministro partecipano al concetto che io ho, che cioè, pure in questa procedura particolare concernente i maestri, la legge comune non sia menomata per disposizioni di leggi comuni, come potranno recusarsi a trascrivere qui ciò che è scritto nella legge comune?

Io invito per ciò il ministro ad acconsentire che l'aggiunta da me proposta e che è desunta dal giure comune, cioè dalla legge del contenzioso amministrativo, si consacrino novellamente in questo articolo; all'unico fine di togliere possibilità di equivoco, e nel precetto tassativo della legge armonizzando questa discrepanza tra le varie nostre Corti di cassazione.

**Presidente.** L'onorevole Lucchini ha facoltà di parlare.

**Lucchini Giovanni.** Io mi permetterei, proprio, di argomentare in modo diverso dall'onorevole Panattoni. La giurisprudenza non è costante. Alcune Corti di cassazione hanno deciso accogliendo il ricorso dei maestri, altre lo hanno respinto.

Ora la proposta che vorrebbe farci adottare l'onorevole Panattoni, cioè d'includere nell'articolo in discussione l'inciso: *fermo stando il disposto dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1865*, lascia il tempo che trova; perchè, o l'articolo 4 di detta legge è applicabile, e in questo caso le Corti di cassazione sono in dovere di averla presente nei loro giudizi; o non è applicabile, e l'inciso dell'onorevole Panattoni non produrrà nessun effetto; dunque quella che ci si domanda è una superfluità.

Esaminiamo invece la questione sotto un altro punto di vista.

Vogliamo noi stabilire una giurisprudenza costante sopra materia così importante; vogliamo cioè che il porre questo inciso in un *articolino* di legge valga ad influire più o meno sulle Corti di cassazione? E allora io dirò che questo è il modo il più scorretto di procedere, imperocchè non si può indirettamente legiferare sopra materia di tanta importanza, che involge gravi questioni di diritto